

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213475088)

CONTRATTO

CIG 2313071691

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM)
e la Ditta "MBDA ITALIA S.P.A." con sede legale in
Roma, per "la fornitura di prestazioni per
l'adeguamento C+ di 2 missili Teseo Mk2, per
l'adeguamento/trasformazione di 35 Sadex, per la
ricarica di 22 Teste in guerra e per la fornitura di
n°132 accenditori per bombole di azoto relativi ai
missili Teseo Mk2", per l'importo complessivo di €
2.637.190,00 (euro duemilioneiseicentotrentasettemila-
centonovanta/00).

L'anno duemilaundici, il giorno TRENTA del
mese di NOVEMBRE in Roma, in una sala del
Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale
n°80213470588).

Innanzi a me, dott.ssa Livia MANISCALCO Ufficiale
Rogante del Ministero della Difesa (NAVARM)
autorizzato a ricevere gli atti di interesse
dell'Amministrazione della Difesa, non assistito da

MINISTERO DELLA DIFESA

NAVARM

Direzione Contratti

Report n°

20082

in data

30 NOV. 2011

T/1282

per copia conforme

L'UFFICIALE ROGANTE

Funz. Amm.vo Dott.ssa Livia MANISCALCO



testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI

- la dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22.01.2009, registrato presso la Corte dei Conti in data 7.4.2009, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",

- l'Ing. Pier Paolo CICCIOLO nato a Montefalco (PG) il giorno 01/04/1966, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta "MBDA ITALIA S.P.A." con sede legale in Roma, Via Tiburtina Km 12,400, (codice fiscale n°06700621003) come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 21/07/2011 e dalla Procura Speciale n°57787 di Repertorio in data 26/09/2011.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io

Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n°57 del 05.05.2011, è stata inviata richiesta di offerta alla Ditta in data 09.05.2011, per "la fornitura di prestazioni l'adeguamento C+ di 2 missili Teseo Mk2, l'adeguamento/trasformazione di 35 Sadex, per la ricarica di 22 Teste in guerra e fornitura di n°132 accenditori per bombole di azoto relativi ai missili Teseo Mk2";

- la Ditta ha presentato offerta in data 19.05.2011;

- una Commissione di NAVARM con verbale di analisi tecnico - economica n°36 in data 23.06.2011 ha ritenuto giusto e congruo, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente impresa, il prezzo complessivo di € 2.637.190,00 (euro duemilioniseicentotrentasettemilacentonovanta/00);

- tali prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della Ditta in data 23.06.2011;

- la Ditta ha accettato tali prezzi in data 01.07.2011.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Alfano

Alfano

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con decreto ministeriale n°200 in data 14/4/2000, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S, ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato con grado di "Riservato"; pertanto, la Ditta si impegna a garantire, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. 3 febbraio 2006 e dalle disposizioni integrative contenute nella direttiva PCM ANS 3/2006, richiamata all'art. 50 del D.P.C.M. citato.

Si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le condizioni fissate nell'Appendice Tecnica n°2 che sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale però non si allega, in quanto conservata negli archivi del Ministero della

Difesa (NAVARM) essendo di carattere classificato.

ARTICOLO 3 (OGGETTO)

3.1 La Ditta si impegna a fornire quanto segue:

Lotto n°1: prestazioni di adeguamento/trasformazione
"C+" di n°2 missili Teseo Mk2;

Lotto n°2: prestazioni di adeguamento/trasformazione
di n°35 Sadex per missili Teseo Mk2;

Lotto n°3: prestazioni di ricarica di n°22 TiG per
missile Teseo Mk2;

Lotto n°4: fornitura di n°132 accenditori bombole
azoto.

3.2 La Ditta dovrà inoltre fornire i dati di
identificazione dell'accenditore bombole azoto (lotto
n°4), previsti dal sistema di codificazione NATO.

3.3 I materiali e le prestazioni dovranno
corrispondere alle prescrizioni e condizioni di cui
all'Appendice Tecnica n°1 che, sottoscritta dai
contraenti, costituisce parte integrante del presente
contratto, al quale non si allega in quanto viene
conservata negli archivi del Ministero della Difesa -
NAVARM, essendo di carattere classificato.

3.4 In relazione alle prestazioni in oggetto,
trattandosi di prestazioni da effettuarsi presso gli
stabilimenti della Ditta, valutata l'assenza di



interferenze, e la conseguente assenza dei costi connessi, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, e di non dovere indicare le misure da adottare per eliminare tali rischi.

ARTICOLO 4 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura è di € 2.637.190,00 (euro duemilioniseicentotrentasettemilacentonovanta/00), di cui € 154.089,00 (euro centocinquantaquattromilaottantanove/00) per i costi relativi alla sicurezza contro i rischi specifici delle attività in Ditta, così ripartito:

Lotto 1: € 641.092,00 (euro seicentoquarantunomilanovantadue/00);

Lotto 2: € 664.020,00 (euro seicentosessantaquattromilaventi/00);

Lotto 3: € 1.085.964,00 (euro unmilioneottantacinquemilanovecentosessantaquattro/00);

Lotto 4: € 246.114,00 (euro duecentoquarantaseimilacentoquattordici/00), comprensivo del prezzo di codifica dell'accenditore che ammonta ad € 63,44 (euro sessantatre/44).

ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'Amministrazione Difesa, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta ha presentato la Polizza Fideiussoria n°DE0616479 per l'importo di € 131.859,50

Alainxleo

gfl

N° 21
D. 10/10/1998
D. 10/10/1998

(euro centotrentunomilaottocentocinquantanove/50), ,
rilasciata dalla "ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V." sede
di Roma - Via Crescenzio n°12, in data 04/10/2011,
pari al 5% dell'importo complessivo contrattuale
poiché la Ditta è in possesso di una certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie "UNI EN ISO 9001:2008" come previsto dagli
articoli 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. n°163/2006.

Il deposito cauzionale sarà svincolato
proporzionalmente, lotto per lotto, dopo il collaudo,
consegna ed accettazione della relativa fornitura.

Lo svincolo del deposito cauzionale relativo al lotto
n°4 è subordinato inoltre all'avvenuta codificazione
dei materiali.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO)

7.1 Le prestazioni di cui al precedente articolo 3
del presente contratto, saranno presentate al
collaudo, successivamente all'avvenuta approvazione
del presente contratto nei modi di legge, entro i
termini e con le modalità di seguito indicate.

7.1.1 Lotto n°1.

Il CIMA AULLA metterà a disposizione della Ditta,
presso il CIMA stesso, n°2 missili TESEO Mk2 entro 60
(sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di

ricezione, da parte della Ditta stessa della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

La consegna dovrà risultare da apposito verbale redatto dal CIMA Aulla che dovrà essere trasmesso a NAVARM 9^Divisione e alla Divisione Liquidazioni.

La Ditta MBDA è preposta, a sua cura e spese, al ritiro dei n°2 missili TESEO Mk2 e agli altri trasferimenti previsti nell'Appendice Tecnica n°1.

La Ditta dovrà espletare tutte le attività, prescritte nell' Appendice Tecnica n°1, relative all'adeguamento e la trasformazione di n°2 missili TESEO e presentare al collaudo, presso gli stabilimenti secondo quanto specificato nell' Appendice Tecnica n°1 stessa, i missili entro 365 (trecentosessantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di messa a disposizione.

In caso di rifiuto al collaudo, la ditta dovrà ripresentare al nuovo collaudo i missili entro 180 (centottanta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione della notifica dell'avvenuto rifiuto.

Entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della comunicazione dell'avvenuto collaudo, con esito favorevole, la stessa dovrà riconsegnare i n°2 missili TESEO Mk2 a



propria cura e spese presso lo Stabilimento del CIMA di Aulla.

7.1.2 Lotto n°2.

Il CIMA Aulla metterà a disposizione della Ditta, presso il CIMA stesso, 35 Sadex per missili Teseo Mk2 entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta stessa della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

La consegna dovrà risultare da apposito verbale redatto dal CIMA Aulla che dovrà essere trasmesso a NAVARM 9^Divisione e alla Divisione Liquidazioni.

La Ditta è preposta, a sua cura e spese, al ritiro dei n°35 Sadex per missili Teseo Mk2 e agli altri trasferimenti previsti nell'Appendice Tecnica n°1.

La Ditta dovrà espletare tutte le attività, prescritte nell' Appendice Tecnica n°1, relative all' adeguamento/trasformazione di n°35 Sadex per missili Teseo Mk2 e presentare al collaudo, presso gli stabilimenti, secondo quanto specificato nell' Appendice Tecnica n°1 stessa, i Sadex entro 365 (trecentosessantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di messa a disposizione dell'ultima apparecchiatura.

In caso di rifiuto al collaudo, la Ditta dovrà ripresentare al nuovo collaudo i Sadex entro 180 (centottanta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione della notifica dell'avvenuto rifiuto.

Entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della comunicazione dell'avvenuto collaudo, con esito favorevole, la stessa dovrà riconsegnare i Sadex a propria cura e spese presso lo Stabilimento del CIMA di Aulla.

7.1.3 Lotto n°3.

Il CIMA Aulla metterà a disposizione della Ditta, presso il CIMA stesso, n°22 TiG per missile Teseo Mk2 entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della ditta stessa della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

La consegna dovrà risultare da apposito verbale redatto dal CIMA Aulla che dovrà essere trasmesso a NAVARM 9^a Divisione e alla Divisione Liquidazioni.

La Ditta è preposta, a sua cura e spese, al ritiro delle n°22 TiG per missile Teseo Mk235 e agli altri trasferimenti previsti nell' Appendice Tecnica n°1.

La Ditta dovrà espletare tutte le attività, prescritte nell' Appendice Tecnica n°1, relative alla ricarica di

Maurizio

Fin
n° 22
TiG
per
missile
Teseo
Mk2
entro
60
giorni
solari
decorrenti
dalla
data
di
ricezione
da
parte
della
ditta
stessa
della
comunicazione
comprovante
l'avvenuta
approvazione
del
contratto
nei
modi
di
legge.

n°22 TiG e presentare al collaudo, presso gli stabilimenti, secondo quanto specificato nell' Appendice Tecnica n°1 stessa, le TiG ricaricate entro 365 (trecentosessantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di messa a disposizione dell'ultima apparecchiatura.

In caso di rifiuto al collaudo, la Ditta dovrà ripresentare al nuovo collaudo le n°22 TiG ricaricate entro 180 (centottanta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione della notifica dell'avvenuto rifiuto.

Entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della comunicazione dell'avvenuto collaudo, con esito favorevole, la stessa dovrà riconsegnare le n°22 TiG ricaricate a propria cura e spese presso lo Stabilimento del CIMA di Aulla.

7.1.4 Lotto n°4.

La Ditta dovrà presentare al collaudo, presso i propri stabilimenti i n°132 accenditori bombole azoto entro 700 (settecento) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta stessa, della comunicazione di avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

In caso di rifiuto al collaudo, gli accenditori dovranno essere ripresentati al nuovo collaudo entro 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

Entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della comunicazione dell'avvenuto collaudo, con esito favorevole, la stessa dovrà consegnare i n°132 accenditori bombole azoto, a propria cura e spese, presso lo Stabilimento del CIMA di Aulla.

7.2. In caso di rifiuto al collaudo ciascun lotto di fornitura non potrà essere ripresentato che una sola volta.

7.3 La comunicazione della Ditta relativa all'approntamento al collaudo di ciascuno dei lotti dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i materiali e le attività, oggetto della fornitura, rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

I materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e



relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'ALLEGATO TECNICO, Articolo n°2, paragrafo 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all'ALLEGATO TECNICO Articolo n°3, nonché esplicita dichiarazione che i materiali e le attrezzature di fornitura non contengano MCA (materiali contenenti amianto).

In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

7.4 Tutti i collaudi saranno condotti secondo "Test Memoranda" che saranno sottoposti dalla Ditta alla approvazione di DUTNAV La Spezia entro 60 giorni solari prima della presentazione al collaudo della prima apparecchiatura. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo sarà considerata valida soltanto a partire dal 61° giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto. In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Ditta sarà

penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni oggetto del contratto, cui i "Test Memoranda" si riferiscono.

Qualora le Commissioni di Collaudo ritengano, durante l'esecuzione dei collaudi, di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate.

7.5 I collaudi della fornitura oggetto del presente contratto, saranno effettuati a cura di una commissione di collaudo, di seguito denominata "Commissione", nominata secondo le norme in uso nell'Amministrazione Difesa richiamate al precedente Articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella Appendice Tecnica di cui al precedente Articolo 3.

All'atto del collaudo del lotto n°4 la Commissione dovrà preventivamente eseguire le verifiche ed accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre.

La suddetta Commissione dovrà verificare se la Ditta abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 60 giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra

Handwritten signature: X. Zaccari

Handwritten signature: J. F. F.

Handwritten signature: R. P. F.

riportati, per cause non imputabili alla Ditta, ai soli fini dell'applicazione della penalità, la presentazione al collaudo sarà considerata valida.

7.6 La Ditta è tenuta a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prove prescritte per i collaudi.

7.7 La Ditta dovrà consegnare a CIMA Aulla, all'atto del ritiro dei materiali la seguente documentazione:

a) dichiarazione di proprietà, fiscalmente registrata, a favore della Marina Militare effettuata dai legali rappresentanti della Ditta, le cui firme dovranno essere autenticate da Notaio;

b) idonea polizza di assicurazione contratta a favore della Marina Militare, per il valore indicato dal Cima Aulla, contro i rischi derivanti da incendi, furti, trasporto e tutti gli altri rischi assicurabili, esclusi i rischi di guerra, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in conformità con la normativa di cui al T.U. della legge sulle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n°449 in data 13.02.1959.

Tale polizza non dovrà avere scadenza e, qualora vi fosse indicata, deve prevedere il rinnovo automatico almeno trimestrale della validità fino al momento

dello svincolo da parte dell'Amministrazione Difesa.

La Ditta tuttavia rimane responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà dell'Amministrazione Difesa anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i rischi relativi non siano coperti dall'assicurazione e sempre che si tratti di rischi assicurabili.

I suddetti documenti cautelativi dovranno avere validità fino alla data di restituzione dei materiali.

7.8 Tutte le comunicazioni della Ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'Amministrazione mediante una delle seguenti modalità:

- a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;
- b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di



ricevimento.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

8.1 Non è previsto il subappalto.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA)

9.1. Qualora nel corso della esecuzione della commessa oggetto del presente contratto l'Amministrazione Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni del contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente Articolo 1.

9.2. Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i simile/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la Ditta presenterà una lista di possibili sostituti al Ministero della Difesa NAVARM 9^a Divisione che deciderà in merito. L'eventuale sostituzione di componenti non dovrà comportare onere aggiuntivo per l'Amministrazione Difesa.

9.3. Eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ad apparati già approvati/consegnati/ in uso o definiti da precedenti lotti o contratti, saranno invece trattate secondo quanto previsto dalla

circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001, e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare, all'ente/enti competenti, che esprimeranno il proprio parere.

9.4. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di approntamento al collaudo e dovrà contenere le informazioni necessarie circa la possibilità di impiego/refitting dei componenti installati sugli impianti in servizio da sostituire. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della Ditta senza che ciò debba comportare onere per l'Amministrazione Difesa.

9.5. Qualora le eventuali varianti o modifiche tecniche comportassero variazioni di prezzo e/o termini di esecuzione contrattuale, tali variazioni saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nel precedente paragrafo 1 del presente articolo.

9.6. In caso di adesione al programma, da parte di un Paese terzo, fatti salvi i necessari accordi internazionali, potranno essere apportate varianti al presente contratto secondo la modalità di cui al precedente paragrafo 9.1.

Maurizio

gta

Amministratore

ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI)

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificassero ritardi nell'adempimento delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o comunque a fatti non imputabili alla Ditta, la stessa potrà chiedere all'Amministrazione uno spostamento dei termini, ai sensi dell'art. 25 del D.M. 14.04.2000, n°200.

A tale scopo la Ditta dovrà:

- a) comunicare al Ministero della Difesa - NAVARM - Divisione Liquidazioni entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;
- b) far pervenire alla predetta Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in carta legale e corredata della documentazione probatoria.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

A norma dell'articolo 26 del D.M. 14.04.2000, n°200, i periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dalla Ditta con apposita domanda

motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa
- NAVARM - Divisione Liquidazioni, prima della
scadenza del termine contrattuale.

**ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO)**

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa
di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse
dell'Amministrazione stessa, il contratto,
determinando per mezzo di verbale i periodi di
sospensione che non debbono essere compresi nei
termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2
dell'Articolo 27 delle condizioni generali fissate dal
capitolato di cui all'Articolo 1 del presente
contratto, non si applica, in ogni caso, la
disposizione che prevede la risoluzione automatica del
contratto.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei
diritti di privativa industriale e di esclusività che
possono essere vantati dai terzi per la fornitura,
oggetto del presente contratto, tenendo indenne
l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione
o addebito.



La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente Articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

L'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto è DUTNAV La Spezia; esso deve segnalare tempestivamente alla Direzione Generale, per il tramite della 9^Divisione di NAVARM e del Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto, nonché quello di effettuare il monitoraggio trimestrale delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, al fine di trasmetterne i risultati a NAVARM - Divisione Liquidazioni - e, per conoscenza, alla 9^Divisione.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, la Ditta dovrà presentare a DUTNAV La Spezia il piano di controllo di

qualità (di cui all'Allegato Tecnico al presente contratto), il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto. Inoltre, i funzionari delegati dall'Amministrazione Difesa avranno libero accesso nelle officine della Ditta ed in quelle delle subfornitrici, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rifabbricate le parti o rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della Ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO)

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo

Mauro

Offen

Mauro

normale di produzione (desumibile da un ponderato esame, che sarà effettuato da DUTNAV La Spezia, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'importo complessivo dell'opera stessa e del tempo concesso per la sua ultimazione) la stessa sarà invitata ad imprimere alle suddette prestazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'Amministrazione Difesa, ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto dall'Articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente Articolo 1.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'Articolo 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere

tempestivamente notificato all'Amministrazione
(Divisione Liquidazioni);

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti;
- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto;
- non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'Articolo 117, comma 3, del suddetto D.Lgs. n°163/2006.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI)

18.1 Per poter ricevere il pagamento la Ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM - Divisione Liquidazioni - e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, alla Direzione Generale, corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione) alla Divisione Liquidazioni e, per conoscenza, alla 9^a Divisione.



18.2 Il pagamento avverrà nel modo seguente:

Lotti n°1, n°2 e n°3:

1^rata: 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale di ciascun lotto dopo il relativo collaudo, con esito favorevole, riconsegna dei materiali ed accettazione.

2^rata: 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di ciascun lotto allo scadere del relativo periodo di garanzia. Il pagamento della presente rata, relativamente a ciascun lotto, potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito dell'emissione del relativo Verbale di fine garanzia.

Lotto n°4.

1^rata: 90% (novanta per cento) dell'importo del lotto dopo il collaudo, con esito favorevole, consegna dei materiali ed accettazione; nonché dopo l'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione attestati dalle certificazioni previste dal contratto.

2^rata: 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto allo scadere del periodo di garanzia. Il pagamento della presente rata potrà essere effettuato

anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n°231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, da NAVARM Divisione Liquidazioni, entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'Articolo 1284 del codice civile calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 19 (PENALITÀ)

19.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 7, saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini per ogni periodo di ritardo pari al decimo del

Stavino

Stavino

Stavino

termine di ciascun lotto sarà sottoposta alla penalità del 2% (due per cento) fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

19.2 Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

19.3 Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incidano sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale.

I ritardi rispetto al suddetto termine verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

19.4 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

19.5 L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data

di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

19.6 La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa - NAVARM, Servizio Contenzioso per il tramite di DUTNAV La Spezia il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'Articolo 5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e successive modifiche i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, n°000003576157 intestato al nome della Ditta stessa presso "UNICREDIT BANCA S.p.A. sede di Roma - Via Minghetti n°10 (Galleria Sciarra) (Codici A.B.I./C.A.B.:02008/05351) IBAN: IT22 L020 0805 3510 0000 3576 157 e che le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

Antonio PERFETTI codice fiscale:PRFNTN55E28A462L;

Claudio PALOMBY codice fiscale:PLMCLD58D29F839K;

Silvia RAZZANTI codice fiscale:RZZSLV57B62H501U;



Massimo MAZZONESCHI codice fiscale: MZZMSM62S25H501K;

Simona PERAGINE codice fiscale: PRGSMN78H65I954G.

Eventuali variazioni dei dati di conto corrente e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La ditta assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136, e successive modifiche.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione dei lotti n°1, n°2, n°3 e n°4 decorre il relativo periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni

solari.

In tale periodo la Ditta si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che, per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell' Amministrazione Difesa.

Le riparazioni saranno effettuate dall' Amministrazione Difesa se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

In tal caso l' Amministrazione Difesa esigerà il rimborso delle spese sostenute.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli

Carandeo

FFU

21/10/1944
viss

obblighi di garanzia sono a carico della Ditta, comprese quelle di smontaggio, spedizione e rimontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui la Ditta stessa verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste, nonché dall'Articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'Articolo 1 del presente contratto.

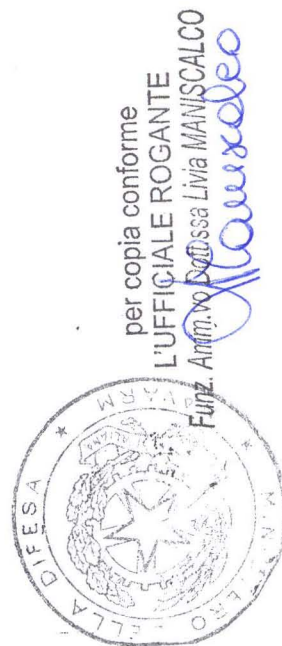
L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle

inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del lavoro - opererà una ritenuta fino al 20% dell'importo totale della commessa. La somma trattenuta sarà pagata alla Ditta solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro avrà dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso la Ditta non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali



decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, Divisione Contratti - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni, oggetto del presente contratto, non sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'Articolo 8 bis del D.P.R. in data 26.10.72, n°633 in quanto riferite a beni destinati a bordo di Unità Navali.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Roma, Via Tiburtina Km 12,400, presso la propria sede legale.

ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

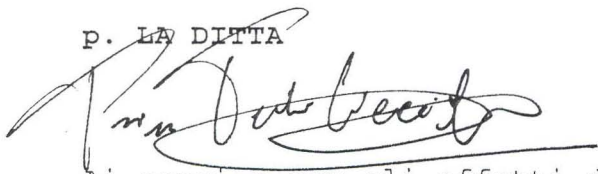
La facoltà prevista dall'Articolo 8 delle Condizioni

Generali fissate nel capitolato d'oneri approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitato dalla Ditta ove nel termine di 90 (novanta) giorni dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'Articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°36 e in fogli n° 9 di cui si compone fin qui.

p. LA DITTA

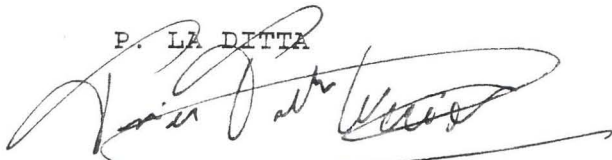


Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, la Ditta, dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

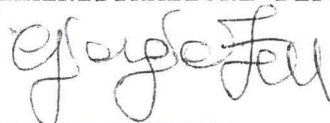
Art. 5 - Clausola di salvaguardia;

Art. 18 - Pagamenti;.

P. LA DITTA

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely representing the company mentioned in the text above.

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. G. G. G.', likely the official mentioned in the text below.

L'UFFICIALE ROGANTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Olivia Tanisaleo', likely the official mentioned in the text above.